

REGOLAMENTO (CEE) N. 582/91 DELLA COMMISSIONE

dell'11 marzo 1991

relativo alle modalità applicabili alla vendita di cereali e grassi detenuti dagli organismi d'intervento ai fini della realizzazione di progetti dimostrativi nel settore non alimentare e recante modifica del regolamento (CEE) n. 569/88

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1581/86 del Consiglio, del 23 maggio 1986, che fissa le norme generali dell'intervento nel settore dei cereali (*), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2203/90 (**), in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

visto il regolamento n. 724/67/CEE del Consiglio, del 17 ottobre 1967, che stabilisce, per i semi oleosi, le condizioni d'intervento durante i due ultimi mesi della campagna, nonché i principi relativi allo smercio dei semi acquistati da organismi d'intervento (*), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2203/90, in particolare l'articolo 2 bis, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 2754/78 del Consiglio, del 23 novembre 1978, relativo all'intervento nel settore dell'olio d'oliva (*), modificato dal regolamento (CEE) n. 2203/90, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1 bis,

considerando che con il regolamento (CEE) n. 2203/90 il Consiglio ha istituito un regime di vendita a prezzo agevolato dei cereali e dei grassi giacenti all'intervento e destinati ad essere utilizzati nell'ambito di progetti a carattere dimostrativo approvati dalla Commissione; che è pertanto opportuno fissare le modalità relative all'approvazione dei suddetti progetti e alla vendita delle materie prime necessarie per la loro realizzazione;

considerando che è opportuno prevedere che le proposte di progetto possano essere presentate alla Commissione nel corso di due periodi dell'anno; che la Commissione deve disporre di un congruo periodo per procedere all'esame ed alle consultazioni prima di poter approvare i progetti secondo la procedura prevista all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1728/74 del Consiglio (*), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85 (**), e prima di decidere di mobilitare a tal fine le scorte d'intervento secondo le procedure previste, a seconda dei casi all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (*), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90 (*) e all'arti-

colo 38 del regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (*), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90; che in certi casi può rivelarsi opportuna la consultazione preventiva di esperti indipendenti; che è tuttavia necessario prevedere, per il 1991, un periodo supplementare di presentazione dei progetti per accelerare l'attuazione del regime in esame;

considerando che per conseguire gli obiettivi di detto regime, ossia la ricerca di nuovi sbocchi, è opportuno stabilire i criteri di selezione dei progetti dimostrativi sottoposti all'approvazione;

considerando che è opportuno stabilire i criteri relativi alla fissazione del prezzo di vendita per ciascun settore in modo da garantire condizioni favorevoli tenendo conto degli altri vantaggi di cui gli interessati possono beneficiare in virtù della normativa comunitaria relativa alle organizzazioni comuni dei rispettivi mercati;

considerando che alle suddette vendite si applica il regolamento (CEE) n. 569/88 della Commissione, del 16 febbraio 1988, che stabilisce modalità comuni per il controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione di prodotti provenienti dall'intervento (*), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 413/91 (**); che occorre pertanto fissare condizioni supplementari in merito ai controlli e allo svincolo della cauzione, onde consentire di verificare l'utilizzazione dei prodotti posti in vendita;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione per le vendite di cereali, di olio d'oliva e di semi oleosi detenuti dagli organismi d'intervento ai fini della realizzazione di progetti di dimostrazione di nuove utilizzazioni di questi prodotti diverse dall'alimentazione umana o animale.

(*) GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 36.

(*) GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 5.

(*) GU n. 252 del 19. 10. 1967, pag. 10.

(*) GU n. L 331 del 28. 11. 1978, pag. 13.

(*) GU n. L 182 del 5. 7. 1974, pag. 1.

(*) GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8.

(*) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

(*) GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.

(*) GU n. L 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

(*) GU n. L 55 dell'1. 3. 1988, pag. 1.

(*) GU n. L 49 del 22. 2. 1991, pag. 9.